



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DELL'AREA ALPINA COMPRESA TRA IL COMELICO E LA VAL D'ANSIEL, COMUNI DI AURONZO DI CADORE, DANTA DI CADORE, SANTO STEFANO DI CADORE, SAN PIETRO DI CADORE, SAN NICOLÒ DI COMELICO E COMELICO SUPERIORE (BL), AI SENSI DEGLI ARTICOLI 136 COMMA 1 LETTERA C) E D), 138 COMMA 3 E 141 DEL D. LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 42, "CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO"

ALLEGATO E

Controdeduzioni –

nota Soprintendenza ABAP prot. 29969 del 14 novembre 2019

arch. Maria Veronica Izzo
funzionario architetto

dott. Riccardo Brugnoli
funzionario amministrativo

arch. Roberto Banchini
dirigente del servizio V - Tutela del paesaggio

IL DIRETTORE GENERALE
arch. Federica GALLONI





Venezia 14-11-2019

*Ministero per i beni e le attività culturali e
per il turismo*

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER L'AREA METROPOLITANA DI VENEZIA E LE PROVINCE DI
BELLUNO, PADOVA E TREVISO

Al Ministero per i beni e le attività culturali
Direzione Generale Archeologia Belle
Arti e Paesaggio
mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

Al Ministero per i beni e le attività culturali
Direzione Generale Archeologia Belle
Arti e Paesaggio
Servizio V – Tutela del Paesaggio
mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

Invio solo tramite posta elettronica – SOSTITUISCE L'ORIGINALE

Prot. n. 0029969 *El.* 34.07.16 *Allegati n.* *Risposta al foglio del* *N.*

OGGETTO: Territori comunali di Auronzo di Cadore, Comelico Superiore, San Nicolò di Comelico, San Pietro di Cadore, Santo Stefano di Cadore, Danta di Cadore: proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art.136 c. 1 lett.c-d, dell'art. 138 c.3 e dell'art.141 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., dei comprensiva della disciplina d'uso intesa ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e dai caratteri peculiari del territorio.

Atto di indirizzo della DGABAP n. 7990 del 15.3.2019

Controdeduzioni al parere della Regione Veneto reso ai sensi dell'art. 138 c. 3 del D. lgs. n. 42/2004 e alle osservazioni rese ai sensi dell'art.10 della L. 241/1990

Con la presente si provvede a controdedurre il parere negativo dalla Regione Veneto ai sensi dell'art. 138, comma 3 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (d'ora in poi denominato Codice) con D.G.R. n. 585 del 9.05.2019 e a riscontrare le osservazioni formulate dai soggetti interessati al procedimento in questione a seguito della pubblicazione della relativa proposta, nelle forme previste dalla legge.

1) Regione Veneto: D.G.R. n. 585 del 9.05.2019, recante parere non favorevole (trasmesso con nota 185741 del 13.05.2019 e assunta al protocollo con il n. 12001 del 13.05.2019)

Si rileva preliminarmente che il parere della Regione Veneto non mette in discussione il valore dei caratteri paesaggistici dell'ambito proposto ma, anzi, lo conferma sostanzialmente, sia nella valutazione tecnica (Allegato A) che nella delibera (p. 4, secondo capoverso). Il parere della Regione conclude, però, con una posizione nettamente contraria al provvedimento in parola, basata principalmente su valutazioni che nella maggior parte dei casi esulano da questioni di merito e insistono su aspetti procedurali e di asserita incoerenza con l'assetto legislativo vigente in materia di tutela del paesaggio.

Ai fini di una maggior chiarezza espositiva, le controdeduzioni al succitato parere sono articolate in paragrafi tematici, dove si risponde alle questioni rilevanti ai fini dell'istruttoria (con riferimento ai punti elencati dalle Regione).

1.1. Apparato conoscitivo (punti 3; 4; 5)

In merito all'asserita carenza di dati acquisiti con criteri di scientificità e tracciabilità, condizione che avrebbe determinato un'istruttoria insufficiente e incongruente, si riportano di seguito le fonti consultate e si specifica ulteriormente la metodologia impiegata.



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER L'AREA METROPOLITANA DI VENEZIA E LE PROVINCE DI BELLUNO, PADOVA E TREVISO

Strumenti di pianificazione:

- *Piano Territoriale Regionale di Coordinamento della Regione Veneto (P.T.R.C.)*, vigente, approvato con Provvedimento del Consiglio Regionale n. 382 del 1992;
- *Piano Territoriale Regionale di Coordinamento della Regione Veneto (P.T.R.C.)*, adottato con D.G.R. 372 del 17.02.2009 e successivamente oggetto di variante parziale con D.G.R. 427 del 10.04.2013.
- *Piano Regionale Neve (P.R.N.)*, approvato con D.G.R. 217/2013;
- *Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento della Provincia di Belluno (P.T.C.P.)*, approvato con D.G.R. 1136 del 23.03.2010 e con presa d'atto con D.G.P. di Belluno n. 121 del 05.05.2010;
- *Piano d'Area Transfrontaliero Comelico – Ost Tirolo (P.A.T.C.O.A.T.)*, approvato con D.G.R. n. 80 del 17.09.2002 e successive varianti (Variante 1 – approvata con D.G.R. n. 33 del 29.07.2003; Variante 2 – approvata con D.G.R. n. 11 del 21.02.2007; Variante 3 – approvata con D.G.R. n. 926 del 05.07.2011; Variante 4 – documento preliminare e rapporto ambientale preliminare assunto con Decreto del Direttore Regionale n.12 del 31.05.2016);
- *Piano d'Area Auronzo e Misurina (P.A.A.M.)*, approvato con D.G.R. n. 61 del 30.07.1999;
- *Piano d'Assetto Territoriale Intercomunale Alto Comelico (P.A.T.I.)*, riadozione parziale con D.C.C. di Comelico Superiore n. 45 del 16.11.2016 e DCC di Danta di Cadore n. 32 dell'11.11.2016;
- *Piano Regolatore Generale del Comune di Comelico Superiore*, approvato con D.G.R. n. 2480 del 21.07.2001 e successive varianti (Variante n. 2/2017 – adozione documento preliminare e rapporto ambientale preliminare con D.C.C. n. 23 del 04/07/2017);
- *Piano Regolatore Generale del Comune di Auronzo di Cadore*, approvato con D.G.R. n. 934 del 02.04.1975 e successive varianti (Variante parziale 2003 – approvazione con D.G.R. n. 2810 del 12.09.2006; Variante parziale 2018 – adottata con D.C.C. n. 26 del 02.11.2018);
- *Piano Regolatore Generale del Comune di Danta di Cadore*, approvazione adeguamento con D.G.R. n. 4039 del 03.11.1998;
- *Piano Regolatore Generale del Comune di S. Nicolò Comelico*, approvato con D.G.R. n. 4451 del 18.10.1977 e successiva variante generale, approvata con D.G.R. n. 5379 del 09.10.1984;
- *Piano di Assetto del Territorio del Comune di S. Nicolò Comelico (P.A.T.)*, documento preliminare e Rapporto Ambientale Preliminare approvato con D.G.C. n. 29 del 05/05/2016;
- *Piano Regolatore Generale del Comune di San Pietro in Cadore*, approvato con D.G.R. n. 6101 del 23.10.1992 e successiva variante n. 4/2016, approvata con D.C.C. n. 24 del 22.05.2018;
- *Piano Regolatore Generale del Comune di Santo Stefano di Cadore*, approvato con D.G.R. n. 4090 14/07/1992.

Fonti bibliografiche

- AA.VV., *Val Comelico Dolomiti*, coordinamento di E. Zandonella Maiucco, Rasai di Seren del Grappa (Belluno) 2018.
- F. Alberti, C. Chipparini (a cura di), *Cultura ed ecologia dell'architettura alpina*, Venezia 2012.
- G. Argenti, N. Staglianò, S. Targetti, *I pascoli del Comelico. Guida alla conoscenza delle risorse pastorali*, Pontassieve (Firenze) 2009.
- P. Branduini, L. Scazzosi, *Paesaggio e fabbricati rurali: suggerimenti per la progettazione e la valutazione paesaggistica*, Milano 2014.
- E. Cason (a cura di), *Comelico, Sappada, Gailtal, Lesachtal: paesaggio storia e cultura*, Belluno 2002.
- E. Cason, V. Angelini (a cura di), *Le trasformazioni del paesaggio alpino. Atti 1992-1994*, Padova 1996.



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER L'AREA METROPOLITANA DI VENEZIA E LE PROVINCE DI BELLUNO, PADOVA E TREVISO

- P. Cesco Frare (a cura di), *Montagne d'erba. Ad pasculandum et secandum. La fienagione a Costalta in Comelico: storia, tecniche, luoghi*, s.l. 2016.
- G. Fabbiani, *Auronzo di Cadore pagine di storia*, Belluno 1973.
- A. Frova, *Chiese Gotiche Cadorine*, Milano 1908.
- V. Ferrario, *Rifabbrico: l'espulsione del rustico in alcune valli ladino-venete*, in "L'Alpe" 12 2005, pp. 64-71.
- V. Ferrario (a cura di), *Tabià. Recupero dell'edilizia rurale alpina nel Veneto*, s. l. 2006.
- E. Ferrario, V. Ferrario, *Vitalità culturale in contesti di declino demografico? Il caso del Comelico*, in V. Porcellana, F. Diémoz (a cura di), *Minoranze in mutamento. Etnicità, lingue e processi demografici nelle valli alpine italiane*, Alessandria 2014, pp. 187-203.
- E. Gellner, *Architettura Rurale nelle Dolomiti Venete*, Cortina 1988.
- E. Gellner, *Il rifabbrico: una nuova forma di organizzazione urbanistica nel Cadore*, in A. Lazzarini, F. Vendramini (a cura di), *La montagna veneta in età contemporanea*, atti del convegno (Belluno 1989), Roma 1991.
- M. Mamoli (a cura di), *Progettare nello spazio alpino: manuale per la tutela, la conservazione e il recupero del paesaggio, degli insediamenti e delle architetture tradizionali*, Vicenza 2001.
- O. Marinelli, *I limiti altimetrici in Comelico*, in "Memorie geografiche", 1, 1907.
- A. Massarutto (a cura di), *Politiche per lo sviluppo sostenibile della montagna*, Milano 2008.
- M. Mazza (a cura di), *Tesori d'arte nelle chiese dell'Alto Bellunese. Comelico e Sappada*, Belluno 2004.
- G. Nieddu, *Architettura nel Comelico e nella Valle di Sappada*, Padova 1995.
- G. Pais Becher, *Auronzo Terra di Frontiera*, San Lazzaro di Savena (Bologna), 1999.
- G. Pais Becher, *Val d'Ansiei*, Maserà di Padova 1983.
- R. Toffano, *Prontuario tipologico dei tabià della val d'Ansiei: una metodologia di analisi*, in M. C. Giuliani, *Architettura delle Alpi Tradizione e Innovazione*, atti del convegno (Trento 2000), Trento 2001, pp. 91-96.
- S. Vietina, *Io vivo in montagna: un altro anno di articoli scritti per il Corriere delle Alpi sull'economia del Comelico, del Cadore e delle montagne bellunesi*, Padova 2013.
- S. Vietina, *Storie di uomini e imprese che fanno vivere la montagna: un anno di articoli per il Corriere delle Alpi sull'economia del Comelico, del Cadore e dintorni*, Padova 2011.
- A. Zambelli, *I piani di rifabbrico di Dosoleto di Comelico Superiore nel secolo scorso*, in "Dolomiti. Rivista di attualità e cultura della provincia di Belluno", 1, 1980.
- G. Zanderigo Rosolo, *Appunti per la storia delle Regole del Cadore nei secoli XIII-XIV*, Belluno 1982.
- G. Zanderigo Rosolo, *I laudi delle Regole di Candide, Lorenzago e San Vito in Cadore*, Belluno 2013.

sitografia

- <http://www.venetograndeguerra.it/>
- <https://www.valcomelicodolomiti.it/>
- <http://auronzomisurina.it/auronzo/>
- <http://www.dolomitiunesco.info/>
- <http://www.alphouse.eu/>
- <http://www.auronzo.eu/>

L'apparato conoscitivo sulla base del quale è stata redatta la *Relazione* e la *Disciplina d'uso*, contenuta nell'*Allegato A* della proposta, si avvale anche degli esiti di diversi sopralluoghi effettuati in fase istruttoria dai funzionari incaricati - svolti anche mediante sorvoli in elicottero - durante i quali è stato possibile



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER L'AREA METROPOLITANA DI VENEZIA E LE PROVINCE DI BELLUNO, PADOVA E TREVISO

prendere direttamente atto dei valori d'insieme e delle peculiarità che contraddistinguono l'ambito paesaggistico in oggetto. Detti sopralluoghi sono stati finalizzati alla verifica della qualità architettonica e urbanistica dell'edilizia esistente, sia nei centri abitati che nelle aree esterne, nonché all'analisi delle relazioni esistenti tra le varie componenti del paesaggio e dei relativi caratteri. Sono risultati determinanti anche le visite ad alcuni dei siti museali presenti sul territorio (in particolare: Museo Algodnei, Dosoledo; Museo Angiul Sai, Costalta) che hanno permesso, unitamente alla cartografia storica, di delineare il processo di sviluppo e trasformazione dell'area in questione.

In merito alla metodologia impiegata per la redazione del suddetto *Allegato*, si specifica che si è fatto riferimento alla *Scheda 01* "Dolomiti d'Ampezzo del Cadore e del Comelico", contenuta nell'*Atlante ricognitivo degli ambiti di paesaggio* del citato P.T.R.C. del 2009, per quanto riguarda una prima identificazione generale dell'articolazione del paesaggio, per le dinamiche di trasformazione in atto e per gli obiettivi e gli indirizzi di qualità paesaggistica. Da tutti questi elementi deriva la disciplina d'uso proposta.

Per la strutturazione dell'indice e dei relativi contenuti ci si è riferiti alle elaborazioni in corso sul P.P.R.A. n. 14, in fase di copianificazione con la Regione Veneto. Per un valido confronto a livello metodologico, sono stati considerati gli strumenti di pianificazione paesaggistica già in vigore, ossia i piani paesaggistici delle Regioni Toscana, Piemonte e Friuli Venezia Giulia.

È fondamentale evidenziare come questo Ufficio abbia preliminarmente analizzato i molteplici strumenti pianificatori già gravanti sul territorio al fine di introdurre una disciplina d'uso che fosse il più possibile coerente con le norme già operanti sull'ambito identificato ai fini paesaggistici.

Ai fini di una maggior chiarezza circa l'iter istruttorio seguito e i criteri adottati per le valutazioni di merito, si propone di integrare l'*Allegato A - Relazione e disciplina d'uso* della presente proposta, introducendo le fonti conoscitive sopra citate.

1.2) Situazione vincolistica pregressa (punti 1; 2; 16; 17; 18; 19)

Nel parere della Regione si afferma la sostanziale inutilità e ridondanza della proposta in ragione della considerevole estensione territoriale dei vincoli *ex lege* già insistenti sulla medesima area ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. 42/2004 e della cogenza degli strumenti di pianificazione urbanistica ed edilizia già operanti, i quali vengono nel complesso reputati sufficienti per esercitare una corretta tutela paesaggistica del territorio.

A tal proposito vale appena la pena di ricordare che la tutela del paesaggio ha portata generale ed è prevalente rispetto alla normativa e alle previsioni dei diversi strumenti urbanistici, costituendo necessario presupposto per essi. Gli ambiti di operatività delle due discipline, paesaggistica e urbanistica, sono totalmente autonomi, sicché la tutela paesaggistica, lungi dall'essere subordinata alla pianificazione urbanistica comunale o sovracomunale, precede e orienta le scelte urbanistico-edilizie locali.

Non accoglibili appaiono, pertanto, le osservazioni dell'ente regionale in merito alla superfluità e ridondanza dell'attuale proposta di vincolo *paesaggistico* e alla sovrapposizione della disciplina d'uso prevista dalla medesima con le disposizioni regolamentari poste a tutela di interessi diversi da quello propriamente paesaggistico, quali la sicurezza sismica e idrogeologica, la stabilità dei versanti, le specifiche discipline in materia ambientale, la qualità delle acque, ecc.

Preliminarmente alla redazione della proposta si è posta particolare attenzione all'analisi dei vincoli già operanti sull'ambito in questione ai sensi della Parte Terza del Codice. Dalla consultazione del Sistema Informativo Territoriale Ambientale e Paesaggistico (SITAP) della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - contenente le perimetrazioni georiferite e le informazioni identificativo-descrittive dei vincoli paesaggistici originariamente emanati ai sensi della legge n. 77/1922 e della legge



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER L'AREA METROPOLITANA DI VENEZIA E LE PROVINCE DI BELLUNO, PADOVA E TREVISO

n. 1497/1939 o derivanti dalla legge n. 431/1985 ("Aree tutelate per legge"), e normativamente riconducibili alle successive disposizioni del Testo unico in materia di beni culturali e ambientali (D.lgs. n. 490/99) prima, e del D.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii (Codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito "Codice") poi – si rileva che la superficie complessiva delle aree soggette a tutela ai sensi dell'art. 142 e 136 del Codice, è intorno al 75-80% dell'ambito di riferimento della proposta e non equivale al 96% così come indicato nelle osservazioni pervenute.

Come già precisato nell'*Allegato A* della proposta, la tutela discendente dall'applicazione dell'art. 142 risulta insufficiente poiché non comprende le porzioni di versante, al di fuori delle aree boscate, sottostanti i 1600 metri di altitudine e non ricadenti entro le fasce di rispetto dei fiumi e dei laghi.

Proprio in queste aree escluse dalla tutela *ex lege* sono ubicati elementi qualificanti ai fini della conservazione dei valori dell'insieme paesaggistico in parola ossia i nuclei storici di maggior rilevanza e ampi brani della struttura agraria storica, rappresentata dall'insieme di manufatti rurali, prati e pascoli.

Inoltre, i vincoli ex art. 142 del Codice sono, come noto, di portata generale, in quanto riferiti a categorie geografiche di beni paesaggistici, prescindendo dai valori specifici delle singole zone. La proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico nasce, invece, dalla puntuale identificazione e ricognizione dei valori e degli elementi caratterizzanti le zone ricomprese nell'ambito in questione e in tal senso esso rappresenta un approfondimento dovuto rispetto alle generiche previsioni *ex lege*, in coerenza con quanto espressamente previsto all'art. 143, c.1 del Codice in merito agli obiettivi, gli indirizzi, le norme d'uso e i criteri di salvaguardia dei valori specifici e di regolamentazione delle dinamiche trasformative.

L'attuale proposta, infine, va inquadrata in un'azione di portata più ampia e generale, che mira a perfezionare gli strumenti di tutela paesaggistica ad oggi esistenti nelle aree di alta montagna veneta dotate di omogeneità paesaggistica. La necessità di puntuale revisione e approfondimento discende dalla considerazione che l'ambito identificato risulta in continuità geomorfologica e paesaggistica con le aree della fascia alpina di Sappada, Val Visdende, Lago di Misurina, Cortina d'Ampezzo e Dolomiti di Sesto, già tutelate per il loro notevole interesse pubblico (D.M. del 7 gennaio 1956, D.M. del 18 giugno 1958, D.M. del 13 aprile 1957, D.M. del 10 giugno 1952 e con D.P.G.P. n. 103/V/81 del 22 dicembre 1981). La proposta in oggetto, quindi, completa in modo omogeneo, coerente e razionale la tutela paesaggistica dell'intero territorio, dettando al tempo stesso le prescrizioni d'uso che il vincolo *ex lege* non prevede. Al fine di tutelare una delle aree paesaggistiche più rilevanti e ancora integre del territorio nazionale, nelle more della redazione del Piano Paesaggistico previsto dall'art. 143 del D. Lgs. 42/2004, risulta pertanto necessario avviare uno specifico procedimento di dichiarazione del notevole interesse pubblico paesaggistico dell'area in questione ai sensi dell'art. 138 c.3.

All'esito delle osservazioni pervenute riguardanti la situazione vincolistica, si ritiene necessario integrare e rafforzare come segue quanto scritto al punto *I. Motivazioni del provvedimento*:

A tale proposito si segnala che gli strumenti di tutela normativi ad oggi operanti ai sensi della Parte Terza del D. Lgs. 42/2004 appaiono insufficienti, poiché consistono esclusivamente in vincoli ex art. 142, i quali hanno portata generale riferendosi a categorie geografiche di beni paesaggistici e sono privi di una specifica disciplina d'uso che ne possa garantire la piena tutela in rapporto ai più generali processi di sviluppo del territorio. Inoltre, i suddetti vincoli ope legis non comprendono proprio quelle porzioni di fondovalle e di versante, al di fuori delle aree boscate, sotto i 1600 metri e non ricadenti entro le fasce di rispetto dei fiumi e dei laghi, ove di fatto sono ubicati elementi qualificanti e indispensabili ai fini della conservazione dei valori dell'insieme paesaggistico complessivamente individuato, ossia i nuclei storici di maggior rilevanza e ampi brani della struttura agraria storica, composta dall'insieme di manufatti rurali, prati e pascoli.



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER L'AREA METROPOLITANA DI VENEZIA E LE PROVINCE DI BELLUNO, PADOVA E TREVISO

Nelle more della redazione del Piano Paesaggistico, i cui contenuti sono specificati all'art. 143 del D. Lgs. 42/2004, questa Amministrazione ha quindi ritenuto necessario avviare il procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico così come stabilito all'art. 138 c.3, in quanto - a differenza della pianificazione territoriale vigente - risulta allo stato attuale l'unico strumento immediatamente operante in grado di imporre una specifica disciplina d'uso funzionale, in maniera sovraordinata, alla tutela paesaggistica, peraltro in piena coerenza con quanto richiesto per l'elaborazione del piano paesaggistico.

Tale proposta, infine, va inquadrata in un'azione più ampia che mira a perfezionare e a rendere maggiormente coerenti gli strumenti di tutela paesaggistica ad oggi esistenti nelle aree di alta montagna veneta dotate di omogeneità paesaggistica, in considerazione del fatto che l'ambito identificato è in continuità geomorfologica, ambientale e paesaggistica con quelli della fascia alpina di Sappada, Val Visdende, Lago di Misurina, Cortina d'Ampezzo, Dolomiti di Sesto, già tutelati per il loro notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 42/2004.

1.3) “Problematiche di tutela” (punti 20; 21; 22; 23; 24)

La Regione sostiene al punto 20, lett. a) e c) che “il principale fattore di rischio di compromissione dei valori paesaggistici riconosciuti (...) riguarda il processo di *conversione/abbandono* delle tradizionali pratiche agronomiche e silvo-pastorali” e che “in questo contesto si inseriscono le opportunità di sviluppo turistico che la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico indica quale potenziale detrattore dei caratteri salienti del territorio/paesaggio”.

Circa le criticità presenti nell'area individuata, in parte citate nel parere della Regione, si specifica che la proposta in oggetto riprende puntualmente quanto descritto già nel 2009 nell'*Atlante ricognitivo* del PTRC del Veneto per l'*Ambito 01* in merito ai fattori di rischio, gli elementi di vulnerabilità e le dinamiche di trasformazione in atto sul territorio. Analogamente, ci si riferisce alla medesima fonte nel definire obiettivi e indirizzi di qualità paesaggistica (*Allegato A*, pag. 15), in coerenza ai quali vanno identificate e promosse forme sostenibili di sviluppo turistico. Le opportunità derivanti da quest'ultimo settore, quindi, non sono negate: piuttosto si intende che esse debbano svolgersi con azioni e interventi che prevedano la conservazione e che non si pongano in contrasto con gli elementi ambientali, morfologici e storico-culturali peculiari dello specifico ambito, incentivando, con un'ottica multifunzionale e integrata il recupero, la gestione e la valorizzazione del patrimonio agrosilvopastorale e delle pratiche tradizionali ad esso connesse.

Non si comprende, pertanto, come detta puntuale e specifica salvaguardia possa rappresentare impedimento allo sviluppo di un'economia montana sostenibile, profilandosi piuttosto come uno strumento di indirizzo delle trasformazioni, secondo criteri di qualità progettuale, architettonica e paesaggistica, col fine di a mantenere l'integrità naturalistico-ambientale e storico-culturale dell'area.

All'esito delle osservazioni pervenute inerenti alle “problematiche di tutela” e al fine di una maggiore chiarezza espositiva si ritiene comunque necessario apportare le seguenti modifiche al punto 1. *Motivazioni del provvedimento:*

Per quanto riguarda le problematiche di tutela ad oggi presenti si rileva quanto già specificato nell'Atlante Ricognitivo degli Ambiti di Paesaggio per l'Ambito 01: le dinamiche di trasformazione in atto, i fattori di rischio e gli elementi di vulnerabilità presenti nell'ambito identificato sono principalmente ascrivibili al processo di abbandono dei versanti, al declino del settore primario e a fenomeni di



spopolamento. In particolare si rileva un significativo processo di alterazione della componente rurale, a volte anche con demolizioni di manufatti di importanza storico-testimoniale, e conseguente depauperamento dei valori ivi riscontrabili.

La suddetta condizione è stata ulteriormente aggravata dagli eventi meteorologici di fine ottobre 2018 nel Bellunese, i quali in alcune porzioni dell'ambito identificato hanno determinato una sensibile modifica del paesaggio. Si rende perciò necessaria un'azione di salvaguardia e tutela mirata non soltanto a ripristinare una condizione ante-danno ma più in generale a coordinare un'attività di vera e propria riqualificazione del contesto secondo gli indirizzi e obiettivi di qualità paesaggistica già individuati nel sopracitato Atlante Ricognitivo. Saranno, quindi, privilegiate azioni e interventi che prevedano la conservazione e che siano in coerenza con gli elementi ambientali, morfologici e storico-culturali caratterizzanti tale ambito, incentivando, anche alla luce delle opportunità di sviluppo turistico, il recupero e la valorizzazione del patrimonio agrosilvopastorale e delle pratiche ad esso connesse, in quanto attività necessaria per la manutenzione del paesaggio individuato.

1.4) Aspetti procedurali (punti 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15)

Per quanto riguarda l'osservazione per la quale il vincolo paesaggistico proposto, anticiperebbe, i contenuti del Piano Paesaggistico Regionale da adottarsi attraverso l'intesa Stato e Regione, si precisa che l'art. 138, c.3 del D. Lgs. n.42/2004, prevede un potere autonomo e concorrente dello Stato comportante una disciplina d'uso prevalente su quella del Piano Paesaggistico Regionale, in tal modo sancendo la prevalenza dell'interesse alla salvaguardia dei valori di identità rispetto a quella di autodeterminazione degli enti territoriali. Per questi motivi non è ravvisabile alcuna anticipazione unilaterale dei contenuti del futuro piano ma vi è l'esercizio di un potere autonomo e condizionante gli stessi. Quanto poi alla asserita assenza delle motivazioni di urgenza che avrebbero giustificato l'esercizio dell'autonomo potere ex art.138, non si rinviene alcun riferimento normativo in tal senso.

Peraltro è lo stesso procedimento delineato dal Codice che prevede la necessaria partecipazione della Regione, attraverso il parere reso ai sensi dell'art. 138, comma 3, nonché la facoltà di intervento dei Comuni in sede di presentazione delle osservazioni di cui all'art. 139, comma 5 del suddetto Codice, circostanza che si è verificata nel caso di specie.

Anche se il potere dichiarativo della valenza paesaggistica viene autonomamente riconosciuto al Ministero è lo stesso legislatore quindi che, attraverso la definizione delle varie fasi procedurali, prevede dei meccanismi di condivisione e partecipazione degli enti esponenziali delle comunità di riferimento.

Il terzo comma dell'art.138 disegna quindi un potere statale autonomo, privo di limiti oggettivi nel proprio incidere a tutela dei beni paesaggistici anche di area vasta. Non c'è pertanto alcuna violazione del principio di leale collaborazione, vista l'obbligatorietà del parere da chiedersi alla Regione e vista la possibilità per i Comuni di partecipare e interloquire con l'ente procedente.

In merito a quanto riportato nella valutazione tecnica regionale circa la mancata coerenza con quanto previsto dalla Convenzione Europea del Paesaggio si precisa che la proposta del provvedimento in oggetto, essendo volta alla "conservazione e mantenimento degli aspetti significativi o caratteristici del paesaggio" rientra a pieno titolo nell'ambito della "Salvaguardia", così come definita all'art.1, lett. d) della suddetta Convenzione. La Salvaguardia si configura come premessa fondamentale per le azioni di pianificazione e di gestione del paesaggio. Inoltre, la presente proposta, essendo stilata in osservanza alla normativa prevista dal Codice dei Beni Culturali, atto recettivo rispetto alla convenzione Europea del Paesaggio (ai sensi di quanto espresso all'art. 132 del medesimo Codice), risulta assolutamente coerente con il documento Europeo.



Tanto premesso non si ritiene l'osservazione accoglibile.

1.5) Disciplina d'uso

1.5.1) Componenti idrogeomorfologiche

Corsi d'acqua

In merito alla questione sollevata a p. 7 della Valutazione Tecnica Regionale (Allegato A), relativamente alle prescrizioni proposte per i corsi d'acqua, si rileva innanzitutto che la norma è stata erroneamente interpretata, in quanto nella proposta di disciplina d'uso di cui all'oggetto viene specificato all'inizio del primo capoverso (p. 17) che il rispetto dei requisiti tecnici derivanti da obblighi di legge relativi alla sicurezza idraulica rappresenta la condizione vincolante per qualsiasi tipologia di intervento sulla suddetta componente paesaggistica.

Corre l'obbligo di segnalare - anche in riferimento agli eventi di ottobre 2018 - che ai sensi del D.P.R. 31/2017 (Allegato A) i seguenti interventi ed opere in aree vincolate sono esclusi dall'autorizzazione paesaggistica:

- *A.25. interventi di manutenzione degli alvei, delle sponde e degli argini dei corsi d'acqua, compresi gli interventi sulla vegetazione ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque e che non comportino alterazioni permanenti della visione d'insieme della morfologia del corso d'acqua; interventi di manutenzione e ripristino funzionale dei sistemi di scolo e smaltimento delle acque e delle opere idrauliche in alveo;*
- *A.26. interventi puntuali di ingegneria naturalistica diretti alla regimazione delle acque e/o alla conservazione del suolo che prevedano l'utilizzo di piante autoctone e pioniere, anche in combinazione con materiali inerti di origine locale o con materiali artificiali biodegradabili;*

Per le suddette motivazioni, al fine di meglio specificare le indicazioni di cui al dettato prescrittivo relativo punto 3.2.1.1. Componenti idrogeologiche, par. Corsi d'acqua, si propone la seguente riformulazione:

Fermo restando il rispetto dei requisiti tecnici derivanti da obblighi di legge relativi alla sicurezza idraulica accertati dalle autorità competenti, le opere funzionali a garantire la difesa idrogeologica, la manutenzione delle sponde e la regimentazione delle acque dovranno essere realizzate nel rispetto delle componenti paesaggistiche e favorendo materiali e tecniche della tradizione. Si dovrà evitare di norma qualsiasi intervento di artificializzazione e impermeabilizzazione del letto e delle sponde, salvo nei tratti in cui le autorità competenti in materia idrogeologica abbiano accertato un rischio per la sicurezza pubblica.

Gli interventi dovranno garantire la conservazione della componente morfologica, idrodinamica e vegetazionale caratterizzante il corso d'acqua e mantenere la relazione funzionale e le conseguenti dinamiche naturali ed ecologiche tra il corpo idrico e il territorio di pertinenza. Nel caso di opere comportanti la riduzione della vegetazione esistente, fermo restando il rispetto della sicurezza idrogeologica accertato dalle autorità competenti e la legislazione nazionale in materia, dovranno essere previsti interventi di riqualificazione vegetale con specie autoctone, finalizzati a ricostituire il paesaggio ripariale e la sua biodiversità.

1.5.2) Componenti ecosistemiche e ambientali

Boschi



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER L'AREA METROPOLITANA DI VENEZIA E LE PROVINCE DI BELLUNO, PADOVA E TREVISO

La Regione rileva che la tutela dei boschi è già garantita dall'art. 142 comma 1, lett. g) del D. Lgs. 42/2004 e ritiene che "eventuali altre disposizioni inerenti alle modalità di esecuzione degli interventi" rientrino nelle competenze specifiche del Piano Paesaggistico. In risposta a tale questione e nello specifico alla differenza tra tutela *ope legis* ed ex art. 136 del Codice, si rimanda a quanto già specificato al punto 1.2) *Situazione vincolistica pregressa* e pertanto non si ritiene accoglibile l'osservazione.

La Regione, inoltre, evidenzia una mancanza di conformità tra il dettato normativo della proposta in oggetto e il Testo Unico in materia forestale D. Lgs. 34/2018. In riferimento a quest'ultimo aspetto, si chiarisce che la prescrizione è riferita ai soli aspetti paesaggistici e percettivi del bosco, inteso come elemento originariamente caratteristico di un "territorio espressivo di identità" (art. 131 del D. Lgs. 42/2004).

Fermo restando la differenza sostanziale tra tutela forestale e tutela paesaggistica, si ritiene comunque di accogliere parzialmente l'osservazione, riformulando il dettato prescrittivo ai fini di una migliore armonizzazione delle due discipline:

Fermo restando la normativa di settore, saranno consentiti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria inerenti alla viabilità forestale. Eventuali impermeabilizzazioni del piano stradale dovranno essere circoscritte alle parti di elevata pendenza e realizzate con tecniche a basso impatto. Le opere di sostegno della sede stradale e delle scarpate così come quelle per il deflusso delle acque dovranno essere realizzate nel rispetto delle componenti paesaggistiche presenti. La realizzazione di nuove strade silvo-pastorali, funzionale allo sviluppo economico del bosco, dovrà contenere l'impatto visivo, sfruttando e implementando il più possibile tracciati già esistenti, contenendo la movimentazione di materiale (sterri e riporti) e non alterando aree ad alta integrità ambientale ed ecosistemica.

Fermo restando il rispetto delle disposizioni normative volte a garantire la riduzione del rischio idrogeologico, nel caso di aree boscate di recente formazione, costituite come spontanea colonizzazione di radure, prati, pascoli e terreni agricoli abbandonati, potranno essere autorizzati interventi di estirpo della massa vegetale e ripristino dello spazio aperto, in accordo con le competenti autorità. Tali interventi dovranno comunque essere eseguiti in coerenza con la struttura paesaggistica di insieme, composta da aree prative e masse boscate.

La realizzazione di attrezzature e servizi finalizzati allo svolgimento di attività didattiche, ricreative ed escursionistiche sarà ammessa a condizione che vengano impiegati tecniche e materiali rimovibili, riciclabili e di impatto paesaggistico ridotto.

1.5.3) Componenti agrarie

Si rileva preliminarmente che la suddetta disposizione è volta a tutelare una componente qualificante dell'ambito identificato – ossia quella riferita ai paesaggi agrari storici di montagna – e i relativi elementi costitutivi antropici e naturali. Corre l'obbligo segnalare che il valore storico-culturale di tali paesaggi è riconosciuto dallo stesso *Atlante Ricognitivo degli Ambiti di Paesaggio* del P.T.R.C. (2009) per l'*Ambito 01*, il quale identifica specifici obiettivi di qualità sia per quanto riguarda l'edilizia rurale tradizionale, che per i sistemi prativi. Conseguenzialmente appare coerente la definizione di un apparato prescrittivo in merito.

Ambiti prativi

La Regione si riferisce alle medesime considerazioni fatte per il bosco e sottolinea l'impossibilità di "imporre" l'azione di contenimento e di sfalcio del bosco. In merito a quest'ultimo aspetto, si chiarisce che la norma non prevede obblighi da rispettare in merito ma si limita a prevedere la possibilità di eseguire tali



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER L'AREA METROPOLITANA DI VENEZIA E LE PROVINCE DI BELLUNO, PADOVA E TREVISO

interventi, ai fini della conservazione dei caratteri appartenenti al paesaggio agrario tutelato. Per tale ragione non si ritiene l'osservazione accoglibile.

Considerato che nelle motivazioni della presente proposta si riconosce espressamente a questo specifico paesaggio agrario un valore da salvaguardare, si specifica inoltre che anche gli interventi previsti dall'art. 149 del D. Lgs. 42/2004 che potenzialmente possono incidere sulla relativa conformazione e percezione, vanno assoggettati al regime autorizzatorio previsto dall'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e pertanto opportunamente regolamentati con la presente proposta.

Si accoglie invece l'osservazione relativa alle potenziali incongruenze che il dettato può generare rispetto alle misure di conservazione degli habitat di cui alla D.G.R. 786/2016, riconoscendo una stretta interrelazione tra gli aspetti prettamente ambientali e i valori paesaggistici oggetto di tutela.

Per le suddette motivazioni, al fine di meglio specificare le indicazioni di cui al presente dettato prescrittivo, si propone la seguente riformulazione:

Per tutte le aree di fatto destinate a uso agricolo, costituite da prati alti, pascoli, prati di versante e di fondovalle dovrà essere mantenuta la riconoscibilità degli elementi identitari del contesto paesaggistico.

Fermo restando il rispetto delle misure di conservazione degli habitat naturali, individuati dalla normativa di settore, non saranno ammessi:

- *interventi che comportino la modificazione dell'andamento naturale del terreno e l'alterazione del versante, se non per fini relativi al mantenimento dell'assetto idrogeomorfologico;*
- *l'installazione di impianti aerei per le infrastrutture di rete e per la telecomunicazione;*
- *la realizzazione di nuove edificazioni, fatte salvo quelle relative a strutture e manufatti necessari alla conduzione di attività pastorali, agricole, agrituristiche e nel caso dei prati alti-pascoli, malghive, come indicato nelle presente disciplina d'uso;*
- *il rimboschimento di aree prative anche se non più falciate.*

Saranno consentite e promosse tutte le attività e gli interventi volti al mantenimento e al miglioramento delle superfici prative e a pascolo, consistenti in operazioni di estirpo di elementi arborei di nascita spontanea, decespugliamento e, nel caso dei prati di versante e fondovalle, di erpicatura e sfalcio.

Manufatti rurali

In riferimento alle osservazioni che definiscono la disposizione "insostenibile, incongrua e generica, che non tiene conto della tutela vigente negli strumenti più oculata, dettagliata e informata da analisi specifiche", si evidenzia innanzitutto la natura prevalente urbanistica ed edilizia degli strumenti citati e si rimanda integralmente a quanto scritto ai paragrafi 1.2) *Situazione vincolistica pregressa* e 1.4) *Aspetti procedurali* della presente nota. Non si comprende inoltre come il dettato in questione possa favorire l'abbandono dei manufatti rurali e non sia funzionale alla loro tutela, non essendo esemplificate possibili ragioni.

Corre l'obbligo di segnalare che nella redazione della norma sono state recepite le indicazioni contenute nelle Linee Guida del MIBACT "Paesaggio e Fabbricati rurali: suggerimenti per la progettazione e la valutazione paesaggistica", redatte in ottemperanza al D.P.C.M. 12.12.2005.

Le osservazioni risultano pertanto non accoglibili.

1.5.4) Componenti infrastrutturali



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER L'AREA METROPOLITANA DI VENEZIA E LE PROVINCE DI BELLUNO, PADOVA E TREVISO

Viabilità storica/minore e percorsi tematici

La Regione rileva una generica formulazione delle prescrizioni, le quali “risultano di difficile applicazione, sia in termini di sicurezza della rete viaria, nonché di adeguamento al fine dell’accesso alle zone montane”.

In proposito si specifica che il dettato non è relativo all’intera rete viaria dell’ambito di riferimento, ma si riferisce a strade e percorsi aventi valore storico-testimoniale, in quanto componenti di un assetto percettivo e insediativo consolidato nel tempo e pertanto qualificante in termini paesaggistici.

Per le ragioni sovraesposte si accolgono le osservazioni relativamente alla necessità di individuare precisamente la rete viaria cui le prescrizioni sono riferite e di contemplare le esigenze di sicurezza pubblica, proponendo la seguente riformulazione del primo capoverso:

Il sistema della viabilità storica e/o minore, comprendente strade e spazi come piazze, slarghi, belvederi che corrispondono a un assetto percettivo e insediativo consolidato nel tempo, dovrà essere mantenuto nella sua integrità, conservandone il tracciato e le componenti distintive. Saranno ammesse modifiche volte al miglioramento della sicurezza pubblica, a condizione che non alterino in modo sostanziale l’andamento altimetrico e le sezioni. Nel caso di strade bianche, non saranno ammesse opere di impermeabilizzazione del fondo stradale, ad esclusione dei tratti a forte pendenza.

1.5.5) Prescrizioni a carattere generale

Nuova edificazione

Le osservazioni relative fanno riferimento a un potenziale rischio di inattuabilità delle previsioni urbanistiche già approvate dalla vigente legislazione: come ampiamente motivato nei punti precedenti e in particolare ai paragrafi 1.2) *Situazione vincolistica pregressa* e 1.4) *Aspetti procedurali* si ricorda che le finalità di tutela perseguite con l’adozione del provvedimento della presente proposta siano assolutamente indipendenti rispetto al regime urbanistico dell’area. In caso di adozione del provvedimento sarà il regime urbanistico comunale o sovracomunale a recepire le prescrizioni del dettato ministeriale.

Inoltre si fa presente che la norma non esprime divieti ma condizioni per un corretto inserimento paesaggistico di nuovi edifici. Non si comprendono pertanto le ragioni per le quali il dettato non risulta condivisibile e conseguenzialmente le osservazioni prodotte non possono trovare accoglimento.

Comparti sciistici

La Regione reputa la norma in grado di vanificare “le iniziative in atto e le aspettative della popolazione”, con conseguenze “inaccettabili” in termini economici e di abbandono del territori.

L’osservazione avanzata appare generica a fronte del fatto che il dettato prescrittivo non vieta la realizzazione di nuove piste, ma specifica criteri e condizioni per la loro realizzazione nel rispetto del paesaggio di riferimento.

Ai fini di una maggiore chiarezza espositiva e di una migliore definizione delle prescrizioni relative all’ambito dei comparti sciistici, si ritiene comunque di riformulare il testo come segue:

Nei comparti sciistici esistenti saranno consentiti gli interventi di manutenzione, razionalizzazione, ammodernamento e messa in sicurezza delle piste già in essere per la pratica dello sci alpino e dei relativi impianti, a condizione che siano compatibili con la morfologia dei luoghi, la salvaguardia dei coni visuali e che comportino una mitigazione degli impatti paesaggistici pregressi.

Saranno consentite modeste integrazioni impiantistiche, che adattino eventuali percorsi già esistenti,



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER L'AREA METROPOLITANA DI VENEZIA E LE PROVINCE DI BELLUNO, PADOVA E TREVISO

purché assicurino misure compensative e/o di mitigazione, quali la rinaturalizzazione di ambiti precedentemente alterati. Potranno, inoltre, essere consentite limitate strutture accessorie agli impianti purché compatibili con la morfologia dei luoghi, la salvaguardia dei coni visuali e realizzate con materiali coerenti con il contesto di riferimento.

La realizzazione di nuovi tracciati di piste da sci, impianti di risalita e stazioni di monte e di valle sarà consentita qualora non comprometta aree ad elevata integrità naturalistica, ambientale ed ecosistemica, ossia aree che presentino uno o più aspetti tra quelli sotto indicati:

- visibilità territoriale particolarmente ampia e la cui valenza connoti in forma peculiare l'insieme paesaggistico di cui fanno parte;*
- panoramicità verso il contesto paesaggistico di riferimento;*
- elementi particolarmente significativi inerenti la storia e la geomorfologia del comprensorio di riferimento.*

Tutti gli interventi sopra menzionati dovranno comunque essere realizzati con minime movimentazioni di terra e con il minor numero di abbattimenti di elementi arborei. I bordi delle piste non dovranno avere scarpate visibili di tipo stradale ma essere assimilati all'andamento naturale del terreno. Eventuali reti di contenimento dovranno essere rimosse a fine stagione mentre gli impianti per la produzione della neve programmata dovranno essere costituiti da elementi provvisori, da rimuovere durante la stagione di non utilizzo; i pozzetti dovranno essere realizzati a filo terreno.

1.6) Pareri dei Comuni interessati presenti al Tavolo Tecnico (Santo Stefano di Cadore; Auronzo di Cadore; San Nicolò di Comelico)

In riferimento ai pareri negativi espressi dai Comuni presenti al Tavolo Tecnico di cui all'art. 27, c. 2 e c. 3 della L.R. 11/2004, riportati nelle conclusioni della Valutazione Tecnica Regionale, si specifica che non si ravvisano argomentazioni diverse da quelle già esposte dalla Regione in merito agli strumenti di tutela ad oggi operanti, alle motivazioni della proposta di dichiarazione, all'iter procedimentale seguito e alle competenze Stato-Regione. Ulteriori argomentazioni relative alla Disciplina d'uso sono integralmente riprese nelle osservazioni presentate dal Comune di Santo Stefano di Cadore (prot. 26880 del 9.10.2019), Auronzo di Cadore (prot. 26612 del 4.10.2019) e San Nicolò di Comelico (prot. 26904 del 9.10.2019), cui si rimanda ai punti 2) e 3) della presente nota.

2) Comune di Comelico Superiore, nota prot. 26820 dell'8.10.2019; Comune di S. Stefano di Cadore, nota prot. 26880 del 9.10.2019; Comune di S. Pietro di Cadore, nota prot. 26889 del 9.10.2019; Comune di S. Nicolò di Comelico, nota prot. 26904 del 9.10.2019; Comune di Danta di Cadore, nota prot. 27066 dell'11.10.2019. Osservazioni

Si rileva preliminarmente che il contenuto, l'articolazione per punti e la forma letterale delle osservazioni dei suddetti Comuni sono esattamente i medesimi, talché le deduzioni che seguono si intendono rese con riferimento a tutte le memorie partecipative dei diversi enti citati.

Preme rilevare che in tutte le osservazioni "si condivide appieno" l'assunto presente nella proposta di dichiarazione per il quale l'ambito identificato rappresenta ad oggi: "un *unicum* paesaggistico straordinariamente conservato fatto di trame naturali, storiche e culturali tra loro sovrapposte e inscindibili".

In riferimento ai punti 1-3 delle suddette osservazioni, relativamente all'estensione del vincolo, alla



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER L'AREA METROPOLITANA DI VENEZIA E LE PROVINCE DI BELLUNO, PADOVA E TREVISO

sovrapposizione della presente dichiarazione con gli strumenti urbanistici già esistenti, alla gerarchia intercorrente tra le diverse norme in materia urbanistico-edilizia e paesaggistica, si rimanda a quanto scritto in risposta al parere della Regione e in particolare ai nostri paragrafi: *1.2) Situazione vincolistica pregressa e 1.4) Aspetti procedurali.*

Per quanto attiene agli ulteriori argomenti sollevati, si rileva quanto segue (seguendo la relativa numerazione):

Punto 3

lett. a) Componenti idrogeomorfologiche

Circa le osservazioni prodotte in riferimento ai corsi d'acqua si rimanda a quanto specificato nella presente nota in risposta al parere della Regione al paragrafo *1.5.1) Componenti idrogeomorfologiche.*

Inoltre, in riferimento all'ultimo capoverso del dettato, relativo alle centraline idroelettriche, si specifica che non viene espresso un divieto *tout court*, ma indicati dei criteri per una loro realizzazione compatibile con i valori del paesaggio di riferimento.

Ai fini di una maggiore chiarezza e definizione del dettato prescrittivo, si ritiene di apportare la seguente modifica al testo:

Saranno ammesse nuove opere di sfruttamento idroelettrico che non comportino una riduzione delle portate delle aste idriche tale da compromettere il paesaggio d'insieme. Non saranno ammessi altresì interventi nell'intorno che possano frammentare e compromettere le visuali sul contesto paesaggistico di riferimento.

lett. b) Componenti ecosistemiche e ambientali

In riferimento alle osservazioni prodotte sui boschi si rimanda integralmente a quanto scritto in merito nella risposta al parere della Regione al paragrafo *1.5.2) Componenti ecosistemiche e ambientali.*

lett. c) Componenti culturali e insediative

I Comuni rilevano che le aree contenenti beni di riconosciuto interesse archeologico presenti sul territorio sono già tutelate ai sensi della Parte II del Codice. Nella more della redazione del Piano Paesaggistico, nel quale le zone di interesse archeologico ex art. 142 lett. m) verranno adeguatamente identificate e perimetrare, si accoglie l'osservazione e si stralcia il dettato normativo dalla disciplina d'uso.

Per quanto invece riguarda l'osservazione che definisce "astratta e generica" la definizione delle aree degradate, non se ne comprende la motivazione, in considerazione del fatto che ai fini paesaggistici vengono esplicitate al primo capoverso della proposta, le caratteristiche che un'area deve avere per essere identificata come tale. Pertanto l'osservazione non è accoglibile.

lett. d) Componenti agrarie

Per quanto attiene alle osservazioni sollevate in riferimento agli ambiti prativi e ai manufatti rurali si rimanda integralmente a quanto già espresso nella risposta al parere della Regione al paragrafo *1.5.3. Componenti agrarie.*

Punto 4

In riferimento a quanto sollevato circa le possibili difficoltà per la futura gestione locale dell'iter autorizzativo connesso al vincolo in parola, dette considerazioni esulano dalle competenze della Scrivente; per tutto il resto si rimanda a quanto specificato al paragrafo *1.4) Aspetti procedurali* della presente nota.



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER L'AREA METROPOLITANA DI VENEZIA E LE PROVINCE DI BELLUNO, PADOVA E TREVISO

Per ciò che invece riguarda gli interventi negli ambiti urbani sull'edificato esistente, si ricorda che la tutela paesaggistica è inerente ai soli esterni dei fabbricati.

Inoltre si ricorda che ai sensi del D.P.R. 31/2017 molti interventi tra quelli citati sono riconducibili all'*Allegato A e B* e pertanto rispettivamente non necessitanti di autorizzazione paesaggistica o soggetti a regime semplificato.

3) Comune di Auronzo di Cadore, nota prot. 26612 del 4.10.2019. Osservazioni

Le osservazioni prodotte dal Comune di Auronzo evidenziano per la maggior parte questioni di natura squisitamente urbanistica ed edilizia, concernenti pertanto aspetti non pertinenti con la natura e le motivazioni della presente proposta di dichiarazione, non aggiungendo ulteriori elementi utili ai fini delle valutazioni discrezionali di competenza. Per una trattazione specifica sui temi sollevati di ordine conoscitivo, motivazionale, e normativo si rimanda ai paragrafi: *1.1) Apparato conoscitivo; 1.2) Situazione vincolistica pregressa; 1.3) "Problematiche di tutela"; 1.4) Aspetti procedurali*, contenuti nella risposta al parere della Regione nella presente nota.

In merito alle questioni relative alla disciplina d'uso e in particolare alla viabilità forestale si rimanda invece al paragrafo *1.5.2) Componenti ecosistemiche e ambientali*.

4) Regola di Valle, nota prot. n. 26963 del 10.10.2019. Osservazioni

Osservazioni non pertinenti in riferimento a questioni di tutela paesaggistica. Si rimanda in ogni caso ai paragrafi *1.2) Situazione vincolistica pregressa e 1.3) "Problematiche di tutela"* della presente nota.

5) Regole di Padola, Candide, Casamazzagno e Dosoledo, nota prot. 26826 dell'8.10.2019. Osservazioni

Osservazioni non pertinenti in riferimento a questioni di tutela paesaggistica. Si rimanda comunque ai paragrafi *1.2) Situazione vincolistica pregressa e 1.3) "Problematiche di tutela"* della presente nota.

In merito alla disciplina d'uso, le Regole rilevano, seppure in modo generico, che le norme così come formulate comporterebbero maggiori vincoli nella gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale. Sulla questione sollevata si rimanda integralmente al paragrafo *1.5.2) Componenti ecosistemiche e ambientali*, contenuto nella risposta al parere della Regione. Si specifica inoltre che nella disciplina d'uso non si vietano interventi di adeguamento al transito in sicurezza, ma si indicano criteri per una loro realizzazione in coerenza con i valori paesaggistici riscontrati. Per le ragioni sopraindicate le osservazioni non risultano accoglibili.

6) Associazione Provinciale Piccola Industria Artigianato Belluno, nota prot. 27085 dell'11.10.2019; Associazione Confcommercio Belluno, nota prot. 27126 dell'11.10.2019. Osservazioni

Si rileva preliminarmente che i contenuti delle osservazioni pervenute dai suddetti portatori di interesse diffuso sono sostanzialmente identici. In entrambi "si condivide appieno" l'assunto presente nella proposta di dichiarazione, per il quale l'ambito identificato rappresenta ad oggi "un *unicum* paesaggistico straordinariamente conservato fatto di trame naturali, storiche e culturali tra loro sovrapposte e inscindibili".

Sulle questioni sollevate relative al regime vincolistico esistente, agli aspetti procedurali, alle motivazioni del provvedimento, si rimanda a quanto già compiutamente trattato in risposta al parere della Regione ai



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER L'AREA METROPOLITANA DI VENEZIA E LE PROVINCE DI BELLUNO, PADOVA E TREVISO

paragrafi 1.2) *Situazione vincolistica pregressa*, 1.3) *“Problematiche di tutela”* e 1.4) *Aspetti procedurali*.

Per quanto attiene all'osservazione relativa ai rifugi alpini, non si comprende come il dettato presente nella disciplina d'uso possa compromettere la relativa fruizione e conservazione o inibire lo svolgimento di operazioni di sicurezza e soccorso su sentieri e vie ferrate. Pertanto non si ritengono dette osservazioni accoglibili.

Assolutamente generici appaiono i riferimenti alla necessità di promuovere *tout court* lo sviluppo della attività turistica e commerciale dal momento il decreto è orientato a valorizzare forme di turismo sostenibile e compatibile con i valori del paesaggio. La piena tutela del pregevole assetto paesaggistico può infatti costituire un fattore di attrazione e potenziamento per le attività di escursionismo alpino.

Pertanto non si ritiene di accogliere le presenti osservazioni.

7) Vivaio Dolomiti, nota prot. 26591 del 4.10.2019. Osservazioni

Del tutto generiche e non pertinenti risultano le osservazioni dell'associazione Vivaio Dolomiti.

Dopo un preambolo nel quale vengono auspiccate commistioni e reciproche influenze tra forze politiche e pubblica amministrazione e in cui vengono enunciate petizioni di principio generiche e astratte sull'interpretazione che deve essere data alla Convenzione del Paesaggio e al sistema del paesaggio in sé, si pretende di imporre al Ministero una metodologia procedimentale e metodologica che *in primis* rifiuta la logica vincolistica in quanto eccessivamente autoritaria e impositiva nonché prevaricante gli strumenti di pianificazione già esistenti.

Risulta di tutta evidenza come, con la presente proposta di vincolo, si sia invece usato lo strumento di tutela normativamente previsto in capo a questa Amministrazione in funzione della necessaria tutela dei valori paesaggistici individuati e come il rapporto tra gli strumenti di pianificazione statali e locali sia esaustivamente normato con esclusione di qualsiasi contrasto tra gli stessi.

Le altre doglianze che vengono mosse si riconducono ad un presunto eccesso di potere che dovrebbe condurre ad una sproporzionata burocratizzazione delle procedure autorizzative con conseguente blocco o pregiudizio dello sviluppo delle comunità montane.

Anche in questo caso, trattasi di osservazioni di principio e comunque inaccoglibili dal momento che le funzioni della Scrivente sono unicamente connesse alla tutela del paesaggio attraverso gli strumenti vincolistici e autorizzativi previsti dalla legge.

In riferimento specifico alle accuse di appesantimento procedurale, analogamente a quanto già evidenziato nei punti precedenti, si ricorda infine che l'attuale regime di autorizzazione paesaggistica risulta notevolmente semplificato ad opera del D.P.R. 13/2/2017.

8) Provincia di Belluno, nota prot. 24457 del 13.09.2019; Comune di Danta di Cadore, nota prot. 24458 del 13.09.2019. Atti di indirizzo politico

Si segnala che sono pervenute a questo Ufficio la deliberazione del 30/7/2019 del Consiglio provinciale di Belluno e la deliberazione del 7/6/2019 del Comune di Danta di Cadore, indirizzate esclusivamente al Ministro e da questo trasmesse a questo Ufficio che ha provveduto alla loro acquisizione con i prot. 24457 del 13.09.2019 e prot. 24458 del 13.09.2019.

Detti atti non risultano qualificabili come osservazioni procedurali in senso stretto sia per il loro contenuto, nella sostanza riconducibile ad una manifestazione di assoluta contrarietà alla adozione del vincolo *tout-court*, sia per l'organo politico cui sono indirizzate, sia per la forma di deliberazione consiliare nonché per l'espressa qualificazione di “atto politico” delle delibere in parola e pertanto non se



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER L'AREA METROPOLITANA DI VENEZIA E LE PROVINCE DI BELLUNO, PADOVA E TREVISO

ne tiene conto ai fini dell'istruttoria.

Si rappresenta altresì che sono pervenute in data 21 Ottobre 2019 le osservazioni da parte di diversi enti portatori di interessi e trasmesse dal comune di Auronzo di Cadore con prot. 0028128 del 22/10/2019. Poichè le stesse sono state presentate oltre il termine procedimentale del 9 Ottobre 2019, non sono state oggetto di analisi da parte dell'ufficio.

Per tutto quanto sin qui esposto, si conferma nella sostanza l'istruttoria, l'apparato motivazionale e la perimetrazione e la disciplina prescrittiva già oggetto della proposta di provvedimento inviata con nota prot. 0014090 del 30/05/2019 fatte salve le integrazioni e le specifiche sopra evidenziate, che confluiranno nella proposta definitiva.

IL SOPRINTENDENTE
Vincenzo Tinè

I Responsabili dell'Istruttoria

Funzionario Architetto Giuseppe Rallo

Funzionario Architetto Damiana Lucia Paternò

Funzionario Architetto Tommaso Fornasiero

Funzionario Amministrativo Dott.ssa Valeria Callegari

Funzionario Amministrativo Dott. Roberto Tasinato